



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione XII Penale

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione XII Penale
14.00
* (Anche ordinanza
del 15/11/20)

riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati

Dott.ssa	Luisa Savoia	Presidente
Dott.ssa	Bruna Rizzardi	Giudice rel.
Dott.ssa	Monica Amicone	Giudice

Vista l'istanza proposta ai sensi dell'art. 324 cpp nell'interesse di [redacted] - difeso di fiducia dall'avv. Davide Pozzi del foro di Milano - avverso provvedimento di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal PM di Milano in data 31.7.2020;

all'esito dell'udienza camerale odierna e sciogliendo la riserva ha emesso la seguente

ORDINANZA

Lo scorso 29 luglio, militari della Guardia di finanza procedevano ad una perquisizione dell'esercizio commerciale [redacted] - sito in corso [redacted] a Milano - con attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di apparecchiatura di telefonia fissa e mobile, computer ed articoli di elettronica.

Gli operanti verificavano la presenza di svariati articoli (display, vetri e batterie per telefoni cellulari marca Samsung, Huawei ed Apple, per un totale di n. 139 ricambi) presumibilmente contraffatti; accertavano, in particolare, che i vetri ed i display erano confezionati in imballi che differiscono dagli originali (in scatole o plastiche trasparenti senza alcun marchio né descrizione); sui ricambi, invece, era presente il marchio ma la scritta identificativa della casa madre era coperta da un sottile strato di nastro adesivo nero (per celare la falsificazione ad un sommario controllo): ciò valeva per i ricambi Samsung e Huawei ove è previsto che il marchio sia impresso sullo schermo.

Stesso stratagemma era stato adottato per le batterie (ossia nastro adesivo sulle scritte); molti telefoni e tablet erano poi occultati in cassette o riposti in anonime scatole bianche (su alcune delle quali era apposto il nome del modello).

Il prezzo di vendita era di gran lunga inferiore rispetto agli originali (la PG riportava il raffronto tra costi dei ricambi originali e quelli rinvenuti del negozio) e tutti i ricambi erano privi di documentazione (fiscale, contabile o accompagnatoria) che dimostrasse la provenienza e l'autenticità di essi.

Procedevano dunque al sequestro del suddetto materiale, che veniva convalidato dal Pm col provvedimento impugnato.

In detto atto, il PM, premessa la contestazione di cui ai reati ex artt. 648 e 474 cp, richiamati i verbali di perquisizione e sequestro, disponeva la convalida precisando che i beni dovevano ritenersi corpo di reato o cosa pertinente al reato, "il cui mantenimento è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini (volte a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato)".

L'istanza di riesame è stata proposta con riserva dei motivi.

In essi deduceva:

- mancanza di prova certa circa la tempestività nell'emissione del decreto di convalida, essendo detto atto privo della certificazione di deposito, necessaria e funzionale all'esistenza giuridica del decreto stesso (citava Cassazione del 2002);
- mancanza di motivazione del provvedimento, specie riguardo alla finalità probatoria perseguita, tenuto anche conto di indicazione specifica del reato per il quale il vincolo cautelare è stato disposto;
- mancanza del *fumus delicti*: non vengono in particolare indicate le modalità di contraffazione (che consentirebbero l'astratta sussunzione dei fatti nella fattispecie contestata); risultava per contro "palese" che si tratti di pezzi di ricambio per cellulari cd "rigenerati", ossia pezzi originali riutilizzati in seguito a riparazione da dispositivi lasciati al centro di riparazione da clienti in occasione della sostituzione di cellulari (produceva stampa di fatture in lingua inglese riferite a "LCD screen for iPhone" di vari modelli).

Chiedeva dunque l'annullamento del decreto con dissequestro e restituzione all'avente diritto.

Il Tribunale ritiene che debba essere accolto il motivo principale – con conseguente assorbimento dei residui – e che debba essere disposto l'annullamento del sequestro con restituzione dei beni all'avente diritto.

Il Supremo Collegio ha infatti ripetutamente affermato che *"gli effetti giuridici del provvedimento del giudice o del Pubblico Ministero, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi oppone all'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza"* (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 5.12.2002 n. 40959). Detta statuizione è stata ribadita anche da quell'orientamento pretorio che, pur non ritenendo applicabili tali principi all'attività del P.M., ha chiarito che tale *"conclusione trova peraltro un necessario limite quando il P.M. sia chiamato a convalidare atti di coercizione personale o reale con provvedimenti che devono essere adottati, a pena di inefficacia, in termine perentorio e comunicati dalla segreteria, per i quali è implicita la necessità dell'attestazione dell'ausiliario che renda certo, per gli interessati, che la decisione — con quel determinato, irreversibile contenuto — è intervenuta nel termine e consenta la pronta esecuzione degli eventuali, conseguenti adempimenti"* (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 3.6.2003 n. 41329).

Nel caso di specie, in assenza dell'attestazione di deposito dell'ausiliario e non risultando dagli atti trasmessi altri elementi dimostrativi della tempestività della redazione del provvedimento qui impugnato, la convalida deve ritenersi inefficace con conseguente caducazione del sequestro non essendo il Tribunale nelle condizioni di verificarne la tempestività a norma dell'art. 355 comma 2 cpp.

Deve dunque disporsi l'annullamento del decreto di sequestro impugnato.

Deve inoltre disporsi la restituzione dei beni all'avente diritto, non rientrando il caso in esame nel divieto di restituzione previsto dall'art. 324 co VII cpp.

Con sentenza a SSUU (Sentenza n. 40847 del 30/05/2019) la Cassazione ha affermato che *“Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio”*, ulteriormente precisando che *“tale divieto riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l'eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l'art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato”*.

Per quanto riguarda il reato ex art. 474 cp contestato, è sicuramente operativo il disposto di cui all'art. 474 bis cp – ossia la confisca – peraltro in termini diversi da quelli previsti dall'art. 240 comma II cp: *“(..) l'art. 474 bis c.p. dispone la misura di sicurezza obbligatoria in situazioni che, a norma dell'art. 240 c.p., comma 1, prevedono una ablazione facoltativa e, tranne per il prezzo del reato, non riproduce le previsioni dell'art. 240 c.p., comma 2”*.(Sez. 3, Sentenza n. 7673 del 10/01/2012); di conseguenza, non essendo la previsione speciale coincidente con quella indicata dall'art. 324 co VII cpp, i beni devono essere restituiti all'avente diritto.

Stante la decisione, non segue condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

In accoglimento del ricorso

Annulla il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal PM di Milano il 31.7.2020 nei confronti di XXXXXXXXXX e per l'effetto

Ordina la restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto

Nulla sulle spese

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed al Pm per l'esecuzione

Milano, 11 settembre 2020

Il Giudice est.



Il Presidente

